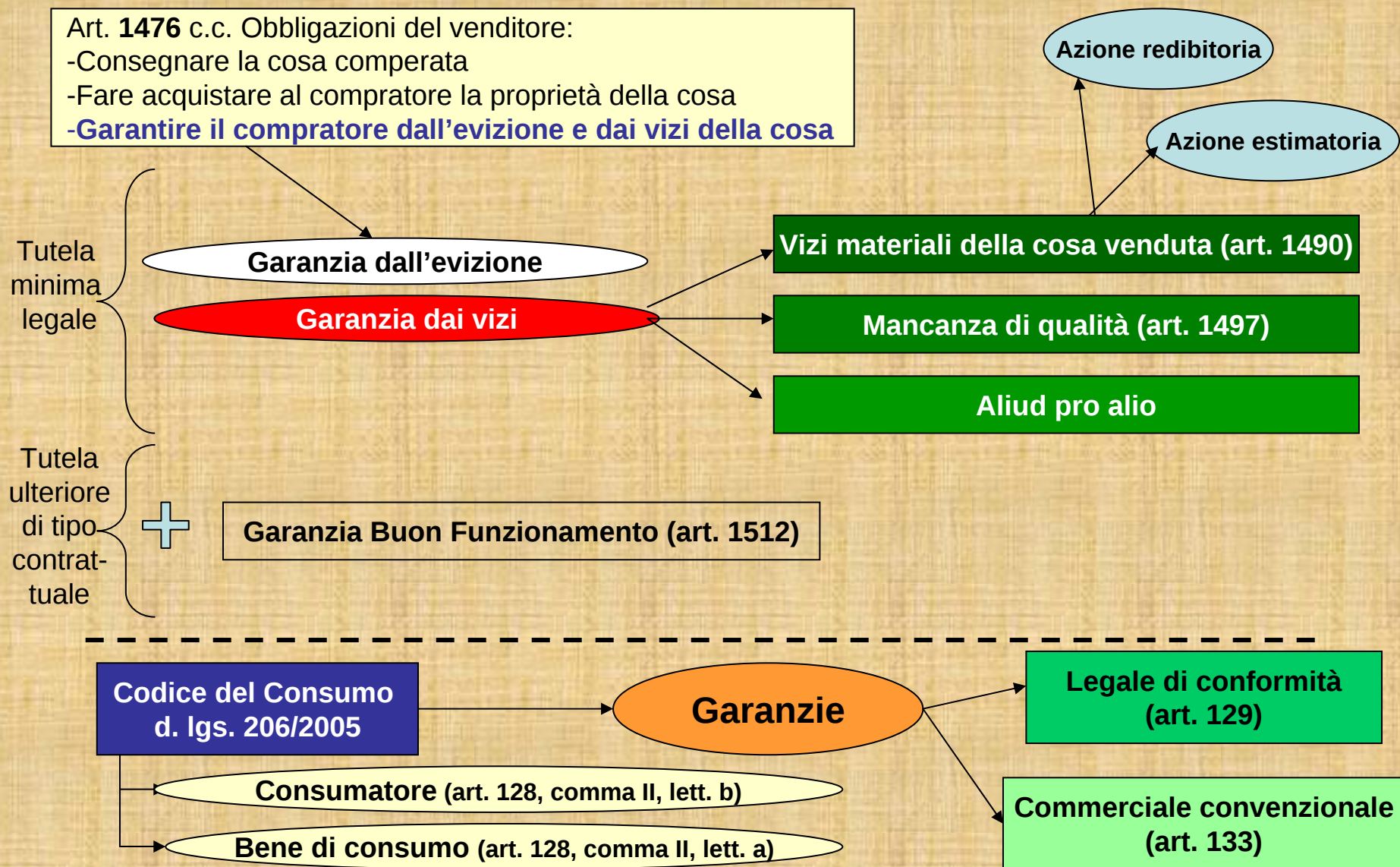


La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune e di beni di consumo



“La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune e di beni di consumo”

L' **articolo 1476** del Codice Civile elenca quelle che sono le obbligazioni principali del venditore.

- consegnare la cosa comperata;
- fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
- garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Garanzia

Il venditore ha l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi. Tali obblighi di garanzia rappresentano uno degli aspetti più rilevanti, anche dal punto di vista pratico, del contratto di vendita. Elemento comune a questi due tipi di obbligazione è, appunto, che la prestazione non consiste in un comportamento attivo da parte del venditore (ad esempio consegnare la cosa venduta) ma nell'assunzione di un rischio da parte del venditore stesso.

1 garanzia dall'evizione

Il venditore è tenuto a garantire, in primo luogo, il compratore dall'evizione, che si verifica quando il compratore, successivamente alla vendita, perde la proprietà della cosa acquistata (come ad esempio nel caso in cui la cosa sia stata rivendicata da un terzo, cosicché il compratore ne perde la proprietà).

2 garanzia dai vizi

Il vizio è una discrasia tra il bene, nello stato in cui risulta al momento della consegna (bene concretamente alienato) e il suo dover essere secondo le previsioni contrattuali (bene negoziato). Il Codice Civile e la

giurisprudenza tutelano il compratore in maniera diversa a seconda del vizio da cui sia "affetto" il bene acquistato.

a) *vizi c.d. "materiali" della cosa venduta (articolo 1490).*

Sono i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; tali vizi devono essere occulti, vale a dire che il compratore non conosceva al momento del contratto o che non erano facilmente riconoscibili, salvo in questo ultimo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Esempi tipici di tale categoria di vizi sono i difetti o le alterazioni derivanti dalla fabbricazione, produzione, conservazione del bene.

Tale garanzia può essere esclusa o limitata dal contratto, ma tale patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Nel caso in cui tale garanzia sia efficace, il compratore può scegliere alternativamente, ai sensi dell'articolo 1492 del Codice Civile, la risoluzione del contratto (c.d. *azione redibitoria*) oppure la riduzione del prezzo (c.d. *azione estimatoria* o " *quanti minoris* "). Nel caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa (se non è perita a causa dei vizi). Sia in caso di azione redibitoria che in caso di azione estimatoria, il venditore è tenuto a risarcire i danni al compratore se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Di grande rilievo pratico sono le disposizioni dell'articolo 1495 del Codice Civile, il quale stabilisce che il compratore decade dalla garanzia nel caso in cui non denunci i vizi entro otto giorni dalla scoperta (ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge); una volta che la denuncia dei vizi sia stata fatta tempestivamente, l'azione nei confronti del venditore si prescrive entro un anno dalla consegna.

Dalla garanzia per i vizi c.d. "materiali" deve distinguersi la garanzia di ***buon funzionamento della cosa venduta***, prevista dall'articolo 1512

del Codice Civile per la vendita di cose mobili: tale garanzia, infatti, deve essere espressamente pattuita nel contratto. Lo stesso articolo stabilisce che, se tale garanzia è prevista, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta a pena di decadenza, e che l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

b) *Mancanza di qualità (articolo 1497).*

Tale caso si ha quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata. Esempi tipici sono rappresentati dalla vendita di capo di abbigliamento che, diversamente da quello che è stabilito dal contratto non è, ad esempio, di cachemire ma di lana.

In questo caso il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali in materia di risoluzione per inadempimento. Anche in questo caso, però il diritto ad ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza di otto giorni ed alla prescrizione previste dall'articolo 1495 per i vizi c.d. "materiali".

c) *Aliud pro alio*

Quando la mancanza di qualità è così rilevante che la cosa effettivamente consegnata è del tutto diversa da quella acquistata, la giurisprudenza ha coniato la figura dell' *aliud pro alio* , allo scopo di evitare, in questi casi, l'applicazione dei brevissimi termini di decadenza e prescrizione sopra indicati. In questi casi, infatti, si applicano le normali regole in materia di inadempimento contrattuale.

Le azioni appena descritte tutelano il compratore, a prescindere dal comportamento colposo del venditore.

Il principio di alternatività delle domande

Rilevato il difetto della cosa, il compratore potrà sia rifiutare la merce e pretendere la restituzione del prezzo pagato, sia far valere il diritto ad essere liberato dall'obbligazione di pagare il prezzo residuo (azione

redibitoria), ovvero accettare il bene acquistato e non pagare ovvero farsi restituire, la parte di prezzo superiore al minor valore della cosa ricevuta.

Legittimato attivamente a far valere la garanzia è il compratore. La legittimazione passiva viene riconosciuta solo al venditore.

La facoltà di scelta dell'azione è liberamente esercitabile dal compratore, ma l' *electio* del rimedio è irrevocabile se fatta con domanda giudiziale e sia avvenuta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

L'opzione compiuta giudizialmente esclude la possibilità di azionare l'altro rimedio. La stessa conseguenza vale anche per l'organo giudicante che non potrà quindi, ritenendo preclusa l'azione di risoluzione, provvedere d'ufficio alla riduzione del prezzo. L'irrevocabilità della scelta non è prevista per la proposizione del rimedio in via di eccezione.

Il principio di alternatività delle domande, che si ritiene codificato nell'art. 1492 comma 2, codice civile, mira a rimuovere sul piano sostanziale, la situazione di incertezza sulla sorte del contratto, determinata dalla pendenza della libera scelta riconosciuta al compratore. La *ratio* della norma in esame consiste nell'esigenza di tutelare l'affidamento del venditore, circa la definitiva accettazione della prestazione già ottenuta, oppure, la legittima presunzione che l'acquirente abbia perso ogni interesse al riguardo.

Codice del Consumo

La compravendita di beni mobili è uno dei campi del diritto in cui, a livello comunitario, è maggiormente sentita l'esigenza di tutelare l'acquirente e, in particolar modo, il consumatore-acquirente. Con tale spirito la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 99/44/CE, finalizzata a garantire un adeguato standard di tutela a favore dei consumatori, assicurando loro il diritto a ricevere beni conformi alle previsioni contrattuali ed imponendo a produttori e distributori una corretta e trasparente formulazione delle informazioni circa le caratteristiche del bene offerto.

In linea con tali principi è il d. lgs. n. 24/2002 che ha recepito nell'ordinamento interno la normativa comunitaria; delineando una tutela specifica e privilegiata a favore del **consumatore**, persona fisica che acquista o utilizza beni per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale eventualmente svolta [Art. 128, comma 2, lettera a) Codice del Consumo], allo scopo di realizzare una protezione speciale del consumatore, identificato come parte debole del rapporto giuridico ed economico. Il Legislatore nazionale ha inteso, inoltre, fornire alla protezione del consumatore un maggior grado di unicità mediante l'emanazione del d. lgs n. 206/2005 noto come “ Il Codice del Consumo”, che disciplina agli artt. da 128 a 134 la garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

Beni di consumo - Beni che vengono utilizzati direttamente per soddisfare un bisogno, il Codice del Consumo definisce un bene di consumo [Art. 128, comma 2, lettera b)]: “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

- 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
- 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- 3) l'energia elettrica”

Garanzia legale e garanzia commerciale

Vi sono due tipi di garanzie:

- la garanzia legale: è quella derivante direttamente dalla legge ed applicabile a tutte le fattispecie di vendita di beni mobili a prescindere da una espressa pattuizione; impegna il venditore a consegnare beni conformi e funzionanti.
- la garanzia commerciale: è la garanzia offerta volontariamente dal produttore. Ha la sua fonte nel contratto di vendita e, a differenza della garanzia legale, non opera automaticamente, ma solo ove sia

espressamente prevista nelle clausole contrattuali, rimanendo comunque salve le norme relative alla garanzia legale.

Si ha diritto alla prima sempre e comunque, ma si può scegliere di avvalersi anche della seconda se più estesa. In poche parole, la garanzia offerta dalla “casa madre” è aggiuntiva e non sostitutiva di quella che la legge impone al venditore e può contenere limitazioni, durata e costi sui quali la legge non influisce.

La garanzia legale e la responsabilità del venditore

La norma fondamentale introdotta dalla direttiva 44/99/CE nel sistema delle garanzie legali, ripresa nella disciplina dettata dal codice del consumo, è quella della responsabilità diretta del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Se il bene acquistato presenta un difetto di conformità o un vizio che esisteva già al momento della consegna del bene e che può manifestarsi anche in seguito, il consumatore acquirente deve rivolgersi direttamente al venditore comunicandogli tempestivamente i vizi, e comunque entro e non oltre due mesi dalla scoperta, per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge.

La responsabilità del venditore opera per un periodo di due anni dal momento dell'acquisto o meglio della avvenuta consegna.

Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità o vizi del bene

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto e quindi al rimborso del prezzo versato.

Quindi, nel caso in cui il bene acquistato presenti un vizio, il venditore è tenuto a ripararlo o se impossibile in tempi ragionevoli o troppo oneroso,

sostituirlo. Il rimedio è impossibile se, ad esempio, si chiede la riparazione del bene, ma non esistono più i pezzi di ricambio; è invece eccessivamente onerosa se il costo supera il valore del bene nuovo.

Riparazioni o sostituzioni senza spese e in termini congrui

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate senza spese ed entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato. In base a questo principio, il consumatore che chiede al venditore di riparare un bene o di sostituirlo, non deve sostenere alcuna spesa, né per spedizioni, né per mano d'opera, né per i materiali.

Inoltre, il rimedio scelto in caso di difetto del bene acquistato, deve essere realizzato in un tempo ragionevole. Se, ad esempio, si acquista un condizionatore per fronteggiare una caldissima estate e la riparazione scelta viene ultimata dopo quattro mesi, certamente il termine non è “congruo” e gli inconvenienti arrecati sono notevoli in quanto o si sarà dovuto sopportare il gran caldo, oppure si sarà sostenuto un nuovo esborso per l'acquisto di altro condizionatore.

In questi casi il consumatore ha diritto a richiedere, a sua scelta, o una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto (cioè il venditore ritira il bene e restituisce il prezzo).

Consigli utili

- * conservare per due anni dall'acquisto del bene lo scontrino: servirà per far valere la garanzia, sia legale che commerciale;
- * non intervenire mai personalmente o con tecnici di fiducia sul bene difettoso per cercare di ripararlo, ma rivolgersi solo al venditore;
- * pretendere che il si occupi della consegna al centro assistenza del produttore e vi restituisca il bene riparato direttamente, rifiutando di

essere semplicemente indirizzati all'assistenza. Se ciò non è possibile il venditore è tenuto a sostituire il bene.

* se il tecnico inviato dal venditore a casa dell'acquirente per la riparazione chiede delle somme per la mano d'opera o per il costo dei pezzi di ricambio, rifiutarsi di pagare, a meno che il danno non sia stato cagionato da uso improprio o usura del bene.